CAMERA DEI DEPUTATI N. 5107

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

—

Disposizioni diverse
per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993

Presentato il 29 settembre 1990

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La manovra di finanza pubblica per il triennio 1991-1993 si sviluppa sul piano strutturale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1-*bis* della legge n. 468 del 1978, nei tre momenti fondamentali del progetto di bilancio a legislazione vigente, del disegno di legge finanziaria e di un complesso di disposizioni normative direttamente collegate, che concorrono al conseguimento degli obiettivi finanziari cui è preordinata la manovra stessa.

A tali ultime disposizioni si riferisce il presente disegno di legge, che individua e raccoglie in un contesto unitario di decisioni il complesso delle misure ritenute necessarie, insieme con quelle fiscali, ai fini del pieno successo della manovra di finanza pubblica delineata nel Documento di programmazione economico-finanziaria e relativa nota di aggiornamento.

Pur se concernenti tipologie e linee d'intervento diverse, le normative che in questa sede si propongono trovano un denominatore comune, di immediata evidenza, nella convergenza verso l'unico obiettivo del risanamento della finanza pubblica nei termini indicati nel Documento di programmazione.

Per altro verso, la prospettazione unitaria di tali misure consente una visione organica dei molteplici tasselli nei quali si articola quella parte di carattere normativo della manovra che eccede l'ambito proprio della legge finanziaria, ed una considerazione sincronica degli effetti che sono destinati a scaturirne.

A tal fine, l'accluso disegno di legge articolato in tre capi: Disposizioni in materia di personale (capo I), Disposizioni in materia di assistenza, sanità e lavoro (capo II), Disposizioni varie (capo III), mira appunto a modificare il quadro giuridico sostanziale di taluni assetti normativi di settore, nel senso di correggere i relativi andamenti tendenziali in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal richiamato Documento.

Al capo I, l'articolo 1, commi 1-3, intende prorogare per il 1991 il blocco del *turn-over* per i posti resisi vacanti per cessazione di rapporti di lavoro nel settore statale, ferma restando la possibilità di concedere deroghe avuto riguardo a effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali. Trattasi di iniziative già adottate negli anni 1989 e 1990; dalla proroga al 1991 si attendono economie di spesa valutabili in complessive lire 634 miliardi, tenuto conto degli effetti determinatisi negli anni scorsi.

Con l'ultimo comma dell'articolo 1 viene prevista la proroga per tutto il 1991 delle disposizioni di cui alla legge n. 554 del 1988 scadenti il 31 dicembre 1990, concernenti la sospensione dell'efficacia delle norme che consentono, nell'ambito della Amministrazione postale, la variazione automatica delle dotazioni organiche in relazione ai tempi di lavorazione delle singole operazioni. Tale proroga si rende necessaria per consentire il perfezionamento delle procedure già avviate per determinare nuovi criteri per la disciplina della problematica in questione e quindi per evitare che, ripristinandosi lo stato giuridico preesistente all'emanazione di detta legge n. 554 del 1988, insorgano nuovamente le ragioni di rilevanti oneri a carico dell'Amministrazione.

L'articolo 2 è diretto ad abrogare le disposizioni di cui agli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, le quali stabiliscono a favore del personale direttivo del Ministero dell'interno, con 15 e 25 anni di servizio, il collegamento con il trattamento economico, rispettivamente, del primo dirigente e del dirigente superiore. Ciò, al fine di scongiurare sia tendenze di estensione delle stesse misure ad altri comparti – con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per

un importo che può stimarsi in lire 1.000 miliardi (articolo 15) –, sia l'adozione di una disomogenea e discriminante disciplina in materia di pensioni privilegiate e di equo indennizzo (articolo 25).

Al capo II, con l'articolo 3 si mira ad affrontare l'esigenza di un ridimensionamento, per un importo valutato in lire 500 miliardi su base annua, della spesa assistenziale in favore dei minorati civili, la quale presenta da tempo via via profili di crescita sempre più marcati (per il 1991 è prevista una spesa di lire 13.000 miliardi). In tale prospettiva di contenimento e in linea di continuità con il decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, si propone una serie di misure quali l'incompatibilità dell'indennità di accompagnamento con il ricovero presso strutture pubbliche, l'incompatibilità delle prestazioni economiche concesse dal Ministero dell'interno con altri trattamenti concessi a titolo di invalidità da altre gestioni, la possibilità di un collegamento informatico tra i Ministeri delle finanze e dell'interno al fine di agevolare il recupero delle prestazioni indebite, il riordino infine dei criteri di accertamento dello stato di invalidità ai fini concessivi delle prestazioni economiche.

Quest'ultima misura risulta di rilevante interesse, in quanto tende a costituire la base normativa su cui si verrà ad innestare la funzione di controllo del Tesoro tramite le commissioni mediche periferiche delle pensioni di guerra, sia in relazione alle nuove concessioni, sia al fine della verifica periodica del possesso dei requisiti per la conferma delle prestazioni ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1988.

La manovra finanziaria per il settore sanitario (articolo 4) si inquadra coerentemente nelle linee di intervento per la riduzione effettiva della spesa. L'entità della manovra e l'ampiezza delle direzioni in cui opera il contenimento sono espressione di un approccio che si distingue nettamente dalle manovre congiunturali tentate, con scarso esito, in precedenza. Infatti il primo contrassegno della manovra è quello di una discontinuità rispetto al passato, con l'adozione di misure che incidono sui meccanismi strutturali di formazione della spesa, tenendo presente anche le indicazioni emerse dall'analisi condotta da alcune società di certificazione su un campione di USL, e che si muovono nella linea della discontinuità istituzionale e gestionale prevista dal disegno di legge Atto Senato n. 2375 di riordinamento delle USL, di cui è plausibile prevedere l'approvazione parlamentare entro la fine del 1990.

Un secondo elemento che caratterizza la manovra è dato dalla forte corresponsabilizzazione delle regioni nell'esito della stessa, già avviata con il coinvolgimento nei ripiani degli esercizi 1989 e 1990.

Le misure previste per il 1991 partono da una stima di spesa a legislazione vigente estremamente realistica e confrontata *a priori* con le regioni. Rispetto al consolidato del 1989 di lire 69.674 miliardi, la previsione iniziale per il 1991 è di lire 88.000 miliardi che, al netto dell'autofinanziamento locale, comportano una previsione di Fondo sanitario nazionale (interregionale) di lire 85.400 miliardi, considerando anche la partecipazione con risorse proprie delle regioni a statuto speciale per lire 1.300 miliardi.

La riduzione della spesa sanitaria da 88.000 a 82.250 miliardi e l'aumento dell'autofinanziamento sono perseguiti puntando su alcune misure di notevole significato quali:

una rigorosa applicazione del contratto di lavoro accompagnata dalla revisione in senso riduttivo del decreto sugli *standard* di personale;

l'introduzione di meccanismi per assicurare il pagamento dei fornitori e dei convenzionati entro i termini dei contratti delle convenzioni con l'eliminazione delle maggiorazioni dei listini e della spese per interessi moratori e contenziosi legali;

una drastica revisione delle esenzioni dal *ticket*, l'elevazione del tetto massimo di *ticket* da lire 30.000 a lire 40.000,

una forte spinta promozionale all'uso dei galenici al posto delle più costose specialità medicinali;

una revisione dei nomenclatori-tariffari delle prestazioni protesiche e delle prestazioni specialistiche concedibili a carico del Servizio sanitario nazionale, assieme all'adozione delle convenzioni con le strutture societarie a tariffe ridotte in rapporto alla quantità di prestazioni effettuate e all'elevazione del tetto massimo di *ticket* sulle prestazioni specialistiche da lire 30.000 e 60.000 a lire 40.000 e 80.000 per una o più branche specialistiche;

misure di penalizzazione sono state previste per chi abusa delle esenzioni e per chi non ritira gli accertamenti diagnostici effettuati a carico del Servizio sanitario nazionale;

viene fissato l'obbligo di istituire camere a pagamento e di riservare spazi per la libera professione intramuraria negli ospedali per accrescere l'area dell'autofinanziamento locale;

viene dato mandato al Ministro della sanità di aumentare la misura dei diritti e delle tariffe per prestazioni e adempimenti ministeriali compiuti a richiesta e ad utilità dei cittadini dal Ministero stesso, dall'Istituto superiore di sanità e dall'ISPESL;

viene elevato dello 0,20 per cento il contributo di solidarietà;

viene introdotto a carico dei pensionati, con trattamento pensionistico superiore a 18 milioni annui, il contributo di malattia nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti;

da ultimo è previsto che il contributo sanitario a carico dei lavoratori autonomi venga applicato sullo stesso limite minimo di reddito previsto dalla recente legge sul riordinamento dei trattamenti pensionistici, pari a circa 14.360.000 lire.

Il complesso delle misure, tutte di sicuro effetto ed incidenti più sulle aree di disfunzione e di diseconomia che sui livelli assistenziali, che restano sostanzialmente integri, comporta una minore spesa di 6.300 miliardi e l'aumento dell'autofinanziamento di 900 miliardi; è previsto peraltro di destinare un importo di 550 miliardi al finanziamento del piano sanitario.

Sembra infatti doveroso che nel momento in cui si chiede al Paese di sostenere un imponente sforzo di contenimento della spesa sanitaria, si fornisca un segnale di attenzione verso le categorie più deboli e le situazioni più gravi, che sono, appunto, quelle previste dai programmi del piano sanitario nazionale.

Nel complesso, pertanto, la manovra direttamente incidente sul Fondo sanitario nazionale ammonta a 6.650 miliardi (6.300 + 900 — 550 = 6.650 miliardi); conseguentemente il Fondo sanitario nazionale, dal valore tendenziale di 85.400 miliardi, viene a rideterminarsi in lire 78.750 miliardi.

L'articolo 5, in attesa di una riforma organica del sistema previdenziale, mira a favorire il differimento del momento dell'andata in quiescenza da parte dei lavoratori, consentendo a questi ultimi la facoltà di posticipare il momento della cessazione dell'attività lavorativa al sessantaduesimo anno di età. Ne consegue per il sistema previdenziale una economia di spesa valutabile in lire 200 miliardi annui: lire 100 miliardi per l'anno 1991 e lire 300 miliardi a regime, tenuto conto che la norma si rivolge ad una platea di circa n. 12.000 possibili interessati e di un importo medio del trattamento di pensione pari a lire 16.500.000 annue. Per il primo anno l'economia resta condizionata dalla distribuzione lineare della maturazione del diritto a pensione, mentre negli anni successivi si determina un effetto di cumulo in dipendenza dei nuovi ingressi annuali.

L'articolo 6 reca nuove disposizioni in materia di contratti di formazione e lavoro, nel senso di limitarne l'applicabilità nelle aree del Centro-Nord, mediante la sostituzione di quota parte (50 per cento) di tali contratti con altrettanti contratti di lavoro a tempo indeterminato con uti-

lizzo di cassaintegrati. Trattasi di una linea coerente con l'attuale andamento del mercato del lavoro, che consente di realizzare economie per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per circa 1.000 miliardi annui, nel mentre la concessione dei previsti incentivi contributivi a favore dei nuovi contratti di assunzione trova compensazione nell'economia realizzata per i minori analoghi benefici per effetto dei ridotti contratti formativi. Tale stima è basata sul presupposto della riduzione di 180.000 contratti di formazione (50 per cento dei 360.000 contratti previsti per l'anno 1990 ai sensi della vigente normativa in materia), dei quali perlomeno un terzo (60.000 contratti) potrà essere utilizzato per il reinserimento di cassaintegrati, il cui onere unitario medio annuo è di circa 18 milioni.

L'articolo 7 è diretto a fronteggiare il maggiore onere che si prevede, a titolo di interventi di integrazione salariale straordinaria, rispetto agli stanziamenti di bilancio pari a lire 1.220 miliardi annui, in conseguenza dell'andamento tendenziale dell'anno in corso. Si propone pertanto l'introduzione, a carico delle imprese destinatarie dell'intervento, di un contributo pari a 0,6 punti percentuali della retribuzione, per un gettito di circa lire 600 miliardi su base annua e di un contributo dello 0,3 per cento sui lavoratori, per un gettito di circa lire 300 miliardi annui.

Al capo III, Disposizioni varie, l'articolo 8 nel prevedere la rideterminazione delle consistenze del Fondo comune regionale a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 prevede al comma 1, reletivamente al medesimo anno, la riduzione dalla quota espressa in termini percentuali sul gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati, per una economia valutabile in circa lire 600 miliardi annui.

L'articolo 9 è diretto a stabilire, per l'anno 1991, nella misura del 20 per cento, la quota dei fondi disponibili degli enti di previdenza da destinare agli investimenti immobiliari. A decorrere dal 1992, tale quota sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in considerazione delle condizioni di liquidità degli enti interessati e degli obiettivi di diversificazione degli immobilizzi.

L'articolo 10 è in sostanza diretto a porre a carico delle disponibilità del Fondo di garanzia autostradale le rate residuali di ammortamento dei mutui contratti dalla SARA per le costruzioni delle autostrade romane e abruzzesi, il cui costo è stato in precedenza sostenuto dallo Stato. La conseguente minore spesa è complessivamente valutabile in lire 44 miliardi annui.

Con l'articolo 11 si affronta una problematica di rilevante interesse nei rapporti tra lo Stato e gli enti di gestione delle partecipazioni statali, nel senso di avviare un processo di graduale recupero delle risorse finanziarie in passato fornite ai fondi di dotazione di tali enti.

L'articolo 12 provvede ad elevare del 45 per cento il diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio: il maggior gettito previsto in circa lire 260 miliardi su base annua rende possibile la eliminazione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento di tali enti. Al fine di assicurare ad ogni singola camera di commercio un finanziamento complessivo non inferiore a quello del 1990, è prevista la costituzione di un fondo perequativo alimentato dal gettito dei diritti annuali posti a carico delle imprese.

Con l'articolo 13 si introducono disposizioni più incisive per l'utilizzo di risorse finanziarie recate dalla legge n. 517 del 1975 in favore del settore commerciale. Ciò consentirà di realizzare una più proficua utilizzazione di tali risorse, smobilizzandone le giacenze residue – dovute soprattutto ad una minore domanda nel Mezzogiorno – per il sostegno delle iniziative del Centro-Nord.

Con l'articolo 14 si provvede all'adeguamento della tassa di concessione per gli apparecchi televisivi.

In proposito è da tenere presente che il quarto comma dell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 105, prevedeva un canone suppletivo per la detenzione di

apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori.

Tale canone suppletivo è stato soppresso per effetto del comma 1 dell'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

La completa equiparazione, ai fini del canone, fra televisori in bianco e nero ed a colori postula, peraltro, la modifica della disciplina delle tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni, che attualmente fissano in lire 4.000 la tassa per il bianco e nero ed in lire 8.000 quella per il colore. Tale tassa di concessione governativa annua riguardante la detenzione di apparecchi televisivi è stata quindi unificata in lire 8.000.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 1.

(Pubblico impiego).

1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dal decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno.

3. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quelle concernenti la determinazione del fabbisogno di per-

sonale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi e della relativa dotazione organica.

ART. 2.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono abrogati.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO

ART. 3.

(Prestazioni economico-assistenziali a favore dei minorati civili).

1. L'indennità di accompagnamento per i ciechi e gli invalidi civili, l'indennità speciale per i ciechi ventesimisti e l'indennità di comunicazione per i sordomuti, sono incompatibili con il ricovero presso strutture pubbliche o convenzionate e con l'erogazione da parte di enti pubblici di provvidenze economiche sostitutive del ricovero stesso.

2. Le prestazioni economico-assistenziali erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni equiparate.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le necessarie norme regolamentari, ai fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e

degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini della eventuale revoca delle prestazioni.

4. Con decreto dei Ministri delle finanze, dell'interno e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità per l'attivazione di collegamenti informatici tra i Ministeri delle finanze e dell'interno, anche mediante lo scambio di supporti magnetici, al fine di consentire l'accesso diretto da parte del Ministero dell'interno al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, con riferimento ai soggetti individuati mediante il codice fiscale che risultano beneficiari delle provvidenze assistenziali di carattere economico erogate dal Ministero dell'interno. Lo scambio di informazioni di cui al presente comma non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuovi criteri e modalità per il riconoscimento dello stato di invalidità civile.

6. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.

ART. 4.

(Norme relative al settore sanitario).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il

Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ridetermina gli *standard* di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessità di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finanziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non può superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità ridetermina le forme morbose, e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie.

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 no-

vembre 1983, n. 638. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica non si applicano ai prodotti galenici di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'allegato 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 1989. È consentita la prescrizione di prodotti galenici in deroga al limite di due pezzi per ricetta. I prodotti galenici sono sottoposti al regime del prezzo sorvegliato. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a lire 80.000 per prescrizioni contemporanee di più branche specialistiche.

5. La prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta la dichiarazione di decadenza dell'esenzione; colui che ha indebitamente fruito di prestazioni in esenzione è punito ai sensi dell'articolo 640 del codice penale. Il medico che ha rilasciato a nome di soggetti esenti prescrizioni destinate a soggetti non esenti viene sospeso dal rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi.

6. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990 di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando, al minor costo, la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

7. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni

specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando in luogo delle prestazioni genericamente formulate le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita. L'interruzione di cicli di terapia comporta l'addebito all'assistito dell'onere delle prestazioni non fruite.

8. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.

9. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e una quota di posti letto per la istituzione di camere a pagamento; ove le regioni e le province autonome non provvedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede il Ministro della sanità.

10. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province auto-

nome e sono totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

11. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per il potenziamento delle esigenze di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli istituti superiori predetti.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati il contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché di ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite minimo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

ART. 5.

(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro).

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive della medesima, possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno tre mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel

quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa.

ART. 6.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, per i datori di lavoro privati che operano nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e occupano più di 10 dipendenti, il numero massimo dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è stabilito nella misura del 50 per cento di quella indicata per l'anno 1990 dall'articolo 7, comma 17, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259. Nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, da parte dei predetti datori di lavoro, di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da più di 24 mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, relativamente a tali assunzioni resta confermato per un periodo di 24 mesi il medesimo beneficio contributivo nella misura fissa prevista per gli apprendisti. A tal fine, sarà costituita in ogni regione apposita lista, dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa.

ART. 7.

(Aliquote contributive).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito a carico dei datori di lavoro delle imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 8.

(Fondo comune regionale).

1. Per l'anno 1991 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 12,42 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. Per l'anno 1991 riman-

gono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;

b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1991;

c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.

ART. 9.

(Enti di previdenza).

1. Gli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, per l'anno 1991, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili di cui al predetto articolo nella misura massima del venti per cento.

2. A decorrere dal 1992, la quota delle disponibilità che i suddetti enti dovranno destinare ad investimenti immobiliari verrà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Con il 31 dicembre 1990 cessano di aver vigore le disposizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

ART. 10.

(Fondo garanzia autostrade).

1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento

delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonchè di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

ART. 11.

(Rimborso fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali).

1. Con decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, può essere disposto, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria degli enti di gestione delle partecipazioni statali, il graduale rimborso al Tesoro dello Stato degli importi corrispondenti ai fondi di dotazione erogati agli enti stessi.

2. I decreti di cui al comma 1 possono essere adottati anche in deroga alle disposizioni degli statuti in materia di utili e di proventi.

ART. 12.

(Fondo perequativo per le camere di commercio).

1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 45 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di costituzione di un fondo perequativo a valere sul diritto annuale accertato dalle singole camere di commercio, al fine di garantire a

ciascuna camera di commercio fonti di finanziamento almeno corrispondenti a quelle del 1990.

ART. 13.

(Utilizzazione delle risorse destinate al commercio).

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente non impegnate alla chiusura di ciascun anno, sono destinate, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

ART. 14.

(Canone radiotelevisivo).

1. La lettera *b)* del numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, è sostituita dalla seguente:

TABELLA.

Numero ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modalità di pagamento	Note
125				
	b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive, per anno solare	8.000	Ordinario	Le tasse di cui alla lettera *b)* possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di lire 4.100 o di lire 2.200 per rata trimestrale (articolo 1, primo comma, legge 28 maggio 1959, n. 362).